

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 965

Schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio.

L'assessore Arch. Anna Maria Curcuruto con delega al Paesaggio, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n.42/2004, all'art. 146, comma 6° dispone per il corretto esercizio delle delega in materia autorizzatoria che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

Con legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificata da ultimo dalla l.r. n.28/2016, è stato disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice.

Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 7, comma 3°, lett. a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio, sono delegate le funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.Lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, ad eccezione dei casi contemplati dal comma 1° dello stesso art.7;
- secondo l'art. 7, comma 3°, lett. b), le medesime funzioni sono delegate ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n.267/2000, al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio, sempre ad eccezione dei casi contemplati al comma 1° dello stesso art.7;
- a norma dell'art. 7, comma 4° "per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del D.Lgs. n. 42/2004, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004";
- infine, per effetto dell'art. 7, comma 5°, "Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.148 del D. Lgs. n.42/2004 "Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6;

- la Regione Puglia ha disciplinato il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio con le modifiche apportate all'art.8 della l.r. n.20/2009 dalla l.r. n.19/2015 e successivamente dalla l.r. n.28/2016;
- l'art. 8, comma 9° della Lr. n.20/2009 stabilisce che "Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico";

RITENUTO OPPORTUNO:

- emanare indirizzi agli enti delegati per l'adozione e/o modifica dei regolamenti per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, dal carattere non vincolante, ma quale strumento di ausilio all'esercizio delle funzioni delegate;
- predisporre, per gli enti locali delegati, uno schema di regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, in conformità alle previsioni della l.r. n.20/2009, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.

L'assessore Arch. Anna Maria Curcuruto con delega al Paesaggio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente Provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettere a e k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall' assessore proponente;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'assessore Arch. Anna Maria Curcuruto;
2. di approvare lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio allegato alla presente deliberazione come parte integrante;
3. di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di comunicare il presente provvedimento agli enti delegati interessati;
4. di disporre l'azione del presente provvedimento sul BURP.


Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 4 PAGINE

LA DIRIGENTE
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio
Ing. *Barbara* LOCONSOLE



COMUNE DI
PROVINCIA DI

**Schema di Regolamento per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio**

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.... del

Art. 1

Costituzione

1. È costituita (*in forma associata tra i Comuni di...*) la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art.148 del D. Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.r. n.20/2009.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del/i comune/i di.....
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1° della L.r. n.34/2014 e 7 della L.r. n.20/2009, le funzioni delegate in materia paesaggistica sono esercitate da un ufficio unico e comune agli enti associati *istituito presso l'Ente capofila (Nel caso di comuni associati).*

Art. 2

Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.r. n.20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione, inoltre, può:
 - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Art. 3

Composizione

1. La Commissione è composta da n. ___ membri (da almeno tre e non più di cinque membri), e dagli eventuali membri supplenti *selezionati dall'ente capofila (per Comuni associati)* a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.r. 20/2009, i membri della Commissione devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.



3. Il responsabile del procedimento (*individuato dall'ente capofila nel caso di Comuni associati*) partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1°, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.
4. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente (*dell'ente capofila per Comuni associati*) si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.
5. *Considerata la presenza nel/i territorio/i comunale/i di aree di cui all'art. 8, comma 2°, lett. c) della L.r. 25.6.2013, n.17, la Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo (nel caso di comuni interessati da aree di cui all'art.142, comma 1° lett. m del Codice).*

Art. 4

Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica n. ___ anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente (*dell'ente capofila per Comuni associati*).
2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..
5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro (...) a seduta giornaliera.

Art. 5

Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della/e amministrazione/i interessate, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 6

Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art.5, commi 1° e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.



3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente del *Comune/dell'ente capofila (per Comuni associati)*, che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art. 7

Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.
2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
3. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
4. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.
5. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
6. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.

Art. 8

Rapporti con le strutture organizzative del/dei Comune/i

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata *dal comune/dall'ente capofila (per Comuni associati)*.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

